



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Doro Umberto - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 6 (sei) del mese di novembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dall'ex dipendente Doro Umberto, rappresentato e difeso dall'Avv. AnnaRita Petricciuolo, inteso ad ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'Azienda per un infortunio occorsogli in data 10/08/1992, durante l'espletamento del proprio servizio, e conseguentemente, il riconoscimento del danno biologico nella misura che si accerterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonchè la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di lite;
- Atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 20 gennaio 1998;
- Ritenuto dover resistere al ricorso de quo conferendo il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal dipendente Doro Umberto, in narrativa specificato, rappresentato e difeso dall'Avv. AnnaRita Petricciuolo, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 6 NOV. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 11/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2659/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 6 e 11 novembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A. C. B. C.
12.11.97

18739/4

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro

TARANTO

DORO Umberto, residente in Taranto, ai fini del presente giudizio ivi elettivamente domiciliato, alla Via Toscana n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rita Petricciuolo, dal quale è rappresentato e difeso, con mandato a margine del presente atto, espone:

20 OTT

6 OTT. 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12616
20 OTT. 1997	
Dirigente Amministrativo R.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

ceda

a) L'istante, operaio alle dipendenze dell'AMAT in qualità di sciere, in data 10.08.1992 subiva un grave infortunio sul lavoro. Stava, infatti, portando svariate carte da un Ufficio del datore di lavoro, cui era addetto, sito in Corso Umberto, ad altro ufficio di Via Cesare Battisti, quando, a causa della scarsa illuminazione dello stabile, della scivolosità delle scale che, tra l'altro si presentavano a chiocciola e dell'ingombro delle carte da consegnare, scivolava sui gradini di accesso all'ufficio di Corso Umberto, riportando gravi danni neurologici (tremori, nistagno laterale, perdita di coscienza, lieve edema t.t. ed altro).

b) La responsabilità dell'evento dannoso è da addebitare alla datrice di lavoro la quale non si è mai preoccupata di rendere i pavimenti degli ambienti di lavoro o dei luoghi destinati al passaggio dei lavoratori, sicuri e, in condizioni tali, da consentire un transito senza pericolo per le persone, nè si è preoccupata che le scale o i gradini di accesso ai luoghi di lavoro avessero una larghezza adeguata alle esigenze del passaggio. Il datore di lavoro, inoltre, non ha dotato l'ambiente lavorativo ed i luoghi di passaggio, di una idonea illuminazione, in modo da assicurare una sufficiente visibilità, evitando, in tal modo, i rischi

Avv. Anna Rita Petricciuolo
vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in tutte le fasi della procedura, compresa quella di conciliazione, rinunziare, riscattare e cedere, con promessa di rate e vati autorizzo a nominare in Vs. ver procuratore con gli stessi poteri. domicilio nel Vs. studio in Taranto

[Signature]
E. entozofe

[Signature]
Deposita in Cancalle
8 OTT. 1997
CANCELLIERE

derivanti da una scarsa illuminazione, nè, infine, si è preoccupato di fornire al lavoratore un aiuto per il trasporto, a volte cospicuo, di carte. La responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 c.c. e delle specifiche norme in materia antinfortunistica, è ravvisabile anche nella inosservanza dell'obbligo impostogli di rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e di portare a conoscenza dei medesimi le norme essenziali di prevenzione mediante affissione delle stesse nei luoghi di lavoro o con altri mezzi nonchè nel non esigere l'osservanza delle predette disposizioni normative da parte dei lavoratori.

c) Con comunicazione del 10.12.1994, l'INAIL, in conseguenza dell'infortunio in premessa, provvedeva a costituirgli una rendita per una inabilità lavorativa pari al 79%.

d) Gli sono, pertanto, residuati gravi postumi invalidanti, nonché grave danno alla salute che incide sulla propria capacità produttiva di guadagno, depauperandola. Tale danno gli deve essere risarcito autonomamente. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che " il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art.32 Cost.), sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sulla idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il c.d. danno biologico, inteso come la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla

somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (Cass.Civ., Sez.Lav. 6/7/1990, n.7101).

L'ammontare di detto risarcimento deve essere rapportato alla gravità delle lesioni, all'entità dei postumi permanenti, all'età e liquidato secondo i criteri di cui agli artt.2056 e 1126 c.c.; in ogni caso, osservando il limite invalicabile di cui all'art.4 L.39/1977, del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale.

e) La responsabilità di tali menomazioni è da addebitare alla datrice di lavoro, Amat, la quale ha omesso di porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a tutelare la propria integrità psicofisica; tanto sia in violazione dell'art.2087 c.c. che delle specifiche norme imposte dalla normativa antinfortunistica (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e D.L. 277/91).

Tanto esposto, a mezzo del sottoscritto procuratore,

C H I E D E

che V.S.Ill.ma, quale Giudice del Lavoro, previe le formalità di rito per la costituzione del contraddittorio, ogni contraria istanza reietta e disattesa, voglia così decidere:

- 1) Dichiarare che la propria datrice di lavoro è responsabile dell'infortunio di cui alla narrativa si è detto, e che la stessa è tenuta a risarcirgli il danno biologico derivatogli.
- 2) Condannare, conseguentemente, l'Amat, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcirgli i danni di cui al n.1 che precede, nella misura che si accerterà per

dovutagli in corso di causa, secondo i criteri in narrativa precisati, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme così rivalutate.

3) Condannare l'Ente convenuto, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire direttamente al sottoscritto procuratore anticipatario.

4) Dichiarare la profferenda sentenza esecutiva come per legge.

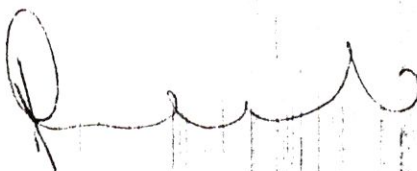
In via istruttoria, chiede che: a) venga disposta consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento delle menomazioni psicofisiche derivategli dall'infortunio in narrativa, da rapportare al grado di inabilità permanente residuatogli; b) sia disposta l'acquisizione dall'Ispettorato del Lavoro della pratica relativa all'infortunio del ricorrente; c) ove necessario sia eseguita ispezione dei luoghi di lavoro; d) sia ammessa, ove occorra, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) della narrativa che precede, qui da aversi per trascritte e riportate, nonché prova contraria rispetto a quella che dovesse essere richiesta da controparte.

Indica, sin da ora, a testimoni:

1) GAITA Silvio, Taranto.

Esibisce: a) provvedimento INAIL del 10.12.1994.

Taranto, 8 settembre 1997



Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 20/1/1998
ore 9,30 e segg., ordinando alle parti di comparire
personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto
siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10
giorni dalla data odierna.

Taranto, 16/9/97

Il Cancelliere

Il Pretore

CORTE DI APPELLO DI LECCE

CAZZIONI

otto

olo,

in persona del legale rappresentante
pro tempore
AMAL
Gusar Battisti n. 657

med.

man.

original

a mani dell'impiegato
addetto alla segreteria incaricato alla ricezione del

N. 20/10/1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIF
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO